



Città di Randazzo

Città Metropolitana di Catania

ORDINANZA N. 11 DEL 16/02/2024

OGGETTO: ANNULLAMENTO ORDINANZA DEL SINDACO DI RANDAZZO N. 5/2024

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA PER IL COMUNE DI RANDAZZO

Premesso che:

- con ordinanza sindacale n. 14 del 2020, emessa ai sensi dell'art. 54 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si è proceduto al trasferimento, in via temporanea, dell'ubicazione del mercato comunale da piazza Loreto a via Papa Giovanni Paolo II;
- avverso la suddetta ordinanza sindacale è stato proposto gravame dinnanzi al Tribunale Amministrativo per la regione Sicilia – Sezione distaccata di Catania da parte di alcuni residenti in via Papa Giovanni Paolo II, i quali lamentavano l'assenza dei presupposti richiamati dall'art. 54 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la sua adozione;
- con sentenza n. 124/2024, il giudice amministrativo adito ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza sindacale n. 14/2020, stabilendo che non ricorrevano i presupposti di contingibilità ed urgenza per la sua emanazione;
- immediatamente dopo la notifica del suddetto provvedimento giurisdizionale all'ente, il sindaco del comune di Randazzo ha adottato l'ordinanza n. 5 del 2024, avente contenuto simile a quello dell'ordinanza annullata e con la quale l'ubicazione del mercato comunale veniva confermata in via Papa Giovanni Paolo II;

Osservato che la nuova ordinanza sindacale si pone in aperto contrasto con la sentenza n. 124/2024 del Tribunale Amministrativo per la Regione Sicilia – Sezione distaccata di Catania;

Ritenuto, in via di autotutela, di dover annullare l'ordinanza del sindaco del comune di Randazzo n. 5/2024 al fine di garantire il pieno rispetto della sentenza n. 124/2024 del Tribunale Amministrativo per la Regione Sicilia – Sezione distaccata di Catania;

Ritenuto, altresì, che, poiché il repentino spostamento del mercato domenicale, causato dall'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 5/2024, determinerebbe inevitabilmente gravi disagi e ripercussioni negative in capo all'attività dei commercianti e degli ambulanti, tramite successivo atto della commissione straordinaria, l'ubicazione del mercato comunale verrà mantenuta temporaneamente in via Papa Giovanni Paolo II;

Visti:

- l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;
- il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale

Tutto ciò premesso, visto e considerato

ORDINA

per tutto quanto precede, l'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 5/2024 al fine di garantire il pieno rispetto della sentenza n. 124/2024 del Tribunale Amministrativo per la Regione Sicilia – Sezione distaccata di Catania;

DISPONE

- la trasmissione del presente provvedimento, per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di competenza, al capo del II settore operativo del comune di Randazzo ed al comandante dei vigili urbani di Randazzo, nonché alla Stazione dei Carabinieri di Randazzo;
- la pubblicazione del presente provvedimento sull'albo pretorio del comune di Randazzo, al contempo demandando i competenti uffici comunali di porre in essere tutti gli atti gestionali necessari per assicurare la più ampia conoscenza del presente provvedimento;

DA ATTO

- che, poiché il repentino spostamento del mercato domenicale determinerebbe inevitabilmente gravi disagi e ripercussioni negative in capo all'attività dei commercianti e degli ambulanti, tramite successivo atto della commissione straordinaria, l'ubicazione del mercato comunale verrà mantenuta temporaneamente in via Papa Giovanni Paolo II;
 - che la violazione della presente ordinanza determinerà l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 650 c. p., nonché l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - che avverso la presente ordinanza è possibile ricorrere davanti al tribunale amministrativo per la Regione Sicilia – Sezione distaccata di Catania ovvero in via straordinaria al Presidente della Regione Sicilia nei termini e secondo le modalità di legge.
- Randazzo, 16 febbraio 2024

I COMMISSARI

DOTT. SSA ALFONSA CALIÒ



DOTT. SSA ISABELLA GIUSTO

Alfonsa Calio
Isabella Giusto